

TRIBUNALE DI LANCIANO

Ricorso ex art. 9 L 27.1.2012 n. 3 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento con la presentazione del piano del Consumatore

nell'interesse del **sig. Nicola D'ALLEVA**, nato ad Altino (CH) il 17/12/1949 ed ivi residente alla Via San Pietro n. 77/C, cod. fisc DLLNCL49T17A235S, professione Pensionato (Debitore), rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Pierluigi del foro di Campobasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del nominato procuratore e difensore sito in Campobasso alla via G. Mazzini n. 101, giusta procura in calce al presente atto, dichiarando espressamente di voler ricevere comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al C.O.A. di Campobasso, trascritto nel ReGinde: segreteria@pec.studiolegalepierluigi.it ed anche a mezzo fax al numero 0874/484194.

P R E M E S S O

- 1) che il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di sovra indebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio;
- 2) che sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
 - a) non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
 - b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
 - c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- 3) che le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente nella perdita di un adeguato reddito e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia;
- 4) che tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;
- 5) che attualmente il sig. D'Alleva Nicola è pensionato ed ha un reddito medio mensile di €. 1.146,08 come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019 (doc. n.1);
- 6) che le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia;
- 7) che il nucleo familiare del ricorrente è così composto:
 1. D'Alleva Nicola nato il 17/12/1949 in Altino;

2. Bellone Elisabetta Flora nata il 12/02/1955 in Altino – coniuge -

3. Albertazzi Fabia nata il 30/05/1981 in Guarulhos (Brasile) - nuora -

8) che il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare ammonta ad € 1.146,08 e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 930,00;

9) che negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;

10) che su ricorso dell'istante l'Organismo Composizione della Crisi di Lanciano ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, il Dr. NASUTI Sebastiano con studio a Lanciano, in Via Maurizio Rosato n. 6, tel/fax n. 0872714923, indirizzo pec: studionasuti@legalmail.it, quale gestore della crisi, incaricato delle comunicazioni all'Ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione al "piano del consumatore" di cui all'art. 9 comma 3 bis della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria".

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio e la competenza del nominato Dr. NASUTI Sebastiano, evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 0,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 0,00
Valore complessivo del patrimonio	€ 0,00

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo chirografario	58.365,60	100,00%	972,76	100,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 58.365,60, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 972,76.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
	Mutuo chirografario	1 - AGOS DUCATO S.p.A.	437,98	1.494,83	29,30%
	Mutuo chirografario	2 - UBI < BANCA S.p.A.	534,78	1.494,83	35,78%

Tabella 9: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio.

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisf. ip. Liquid	Val deb. liquid piano	%sodd. Ip. liquid	Ip. Valore Deb cons.	% Stralcio
Mutuo chirografario	1-AGOS	26.278,73	0,000%	0,00	22,000%	5.781,32	78,000%
Mutuo chirografario	2-UBIx	32.086,87	0,000%	0,00	22,000%	7.059,11	78,000%

Tabella 10: Prospetto sintetico consolidamento debiti:

Debito	Creditore	Residuo	Pagament N.	Rate Prima	Importo	Rapporto	
Mutuo chirografario	1-AGOS	5.781,32	0,00	60	31/10/21	96,48	8,42%
Mutuo chirografario	2-UBIx	7.059,11	0,00	60	31/10/21	117,80	10,28%

Come indicato nelle tabelle 9 e 10 del piano del consumatore redatto dal dott. Nasuti Sebastiano, il sig. D'Alleva dovrà versare la somma complessiva di **€ 12.840,43 in 60 rate mensili di € 214,28 a partire dal 31.10.2021.**

Spese di procedura ipotizzate: € 1.878,62

Il ricorrente non ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e B (beni mobili).

I creditori del ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato C con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato D.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del Dr. NASUTI Sebastiano con studio in Lanciano alla Via Maurizio Rosato n. 6, tel/fax n. 0872714923, indirizzo pec: studionasuti@legalmail.it;

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, così come rappresentata e difesa,

PROPONE

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

CHIEDE

A) che l'Ill.mo Tribunale di Lanciano Voglia dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 10 e ss. della legge n. 3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovra indebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;

B) che voglia disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allega i seguenti documenti in copia, con riserva di produrre gli originali a semplice richiesta dell'autorità Giudiziaria, precisamente:

- 1) proposta di accordo;
- 2) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- 3) copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 4) piano di ristrutturazione dei debiti;
- 5) attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- 6) elenco delle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento e quello della famiglia;
- 7) certificato di stato di famiglia;

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

Avv. Giordano Pierluigi